



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 30 agosto 2023 - n. 12704

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022 – Modifica d.d.s.n. 11145 del 24 luglio 2023 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande in Regione Lombardia 2

Decreto dirigente struttura 30 agosto 2023 - n. 12733

Determinazioni in ordine alla d.g.r.n. 586 del 10 luglio 2023: approvazione del bando «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024» 4

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 24 agosto 2023 - n. 12514

Impegno a favore del comune di Cittiglio (VA), ai sensi del r.r. 2/2012, e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, nella misura di euro 3.721.709,41 sul capitolo n. 9,01,203,11502 del bilancio 2023 per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente da realizzare nella porzione di area ex-Conceria Fraschini, ubicata nel territorio del comune di Cittiglio - Impegni pluriennali (CUP C22B23000470002) 56

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 22 agosto 2023 - n. 12378

Approvazione linee guida per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale ai sensi dell'art. 16 della l. 56/87 58

Serie Ordinaria n. 35 - Venerdì 01 settembre 2023

**D.d.s. 30 agosto 2023 - n. 12733
 Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 586 del 10 luglio 2023:
 approvazione del bando «Sostegno a manifestazioni ed eventi
 sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 -
 30 settembre 2024»**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42);

Vista la d.g.r. n. 586 del 10 luglio 2023 «Approvazione della misura a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024» con la quale:

- sono stati approvati i criteri della misura;
- è stata stabilita la dotazione finanziaria pari ad euro 1.550.000,00 sull'esercizio 2024 del capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», ripartita per trimestri così come segue:

Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse
1 ottobre 2023 - 31 dicembre 2023	euro 300.000,00
1 gennaio 2024 - 31 marzo 2024	euro 200.000,00
1 aprile 2024 - 30 giugno 2024	euro 600.000,00
1 luglio 2024 - 30 settembre 2024	euro 450.000,00

- è stato stabilito inoltre che:
 - nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, gli importi eventualmente non utilizzati nel trimestre di riferimento concorrono a finanziare le manifestazioni e gli eventi del trimestre successivo;
 - in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio la misura potrà essere incrementata;
 - l'erogazione del contributo assegnato avvenga previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio e della regolarità e completezza della rendicontazione;
- sono stati demandati al dirigente competente:
 - l'adozione, entro 60 giorni, del bando attuativo;
 - gli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale, ai sensi del d.m. n. 115/2017, mediante il codice di concessione COR;
 - l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute per ciascun trimestre non oltre 90 giorni dalla chiusura della relativa fase di adesione;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumano rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), come emendato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1315 del 23 giugno 2023, in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;
- il Regolamento (UE) n. 972 del 02 luglio 2020 che ha, tra l'altro, prorogato il Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione generale e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis»;

- la d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della misura di aiuto SA 49295 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r. n. 7108 del 25 settembre 2017» nel rispetto della comunicazione regime quadro SA 60703;

Dato atto che, qualora i contributi si configurino come regimi di aiuto, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 4091/2020 (SA 60703) e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale:
 - attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Dato atto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura non saranno concessi:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Considerato che, nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (come emendato da ultimo dal Regolamento UE n. 1315/2023), l'agevolazione:

- non sarà concessa:
 - ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non sarà erogata ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero;

Considerato, inoltre, che:

- la citata d.g.r. n. 4091/2020, valida fino al 31 dicembre 2023, ha previsto un plafond pari a euro 70 milioni per il regime di aiuti SA 60703, così come comunicato alla Commissione Europea, e la possibilità di rideterminazione del finanziamento per le iniziative in regime «de minimis»;
- i contributi concessi entro il 31 dicembre 2023 rientrano nei limiti di dotazione e di durata della sopra citata d.g.r. e saranno oggetto di costante monitoraggio;
- per i contributi che saranno concessi successivamente al 31 dicembre 2023 la definizione delle modalità di applicazione della disciplina degli aiuti di stato è rinviata a successivo provvedimento;

Dato atto che, come previsto dalla d.g.r. n. 4091/2020 e dal comma 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del

presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

- per gli aiuti inferiori a 2,2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Visti, qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza internazionale della manifestazione:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3 e successive modificazioni;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza della condizione di cui sopra:

- verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;

- registrare ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale n. 115/2017 l'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- rideterminare il contributo ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Considerato di procedere, in attuazione delle disposizioni della d.g.r. n. 586/2023, all'approvazione del bando per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024, prevedendo, come indicato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la presentazione delle domande su Bandi Online secondo la seguente tempistica:

TRIMESTRE	PERIODO DI RIFERIMENTO	PRESENTAZIONE DOMANDA
1°	1 ottobre 2023 - 31 dicembre 2023	dalle ore 10:00 del 15 settembre 2023 alle ore 18:00 del 5 ottobre 2023
2°	1 gennaio 2024 - 31 marzo 2024	dalle ore 10:00 del 11 ottobre 2023 alle ore 18:00 del 31 ottobre 2023
3°	1 aprile 2024 - 30 giugno 2024	dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2024 alle ore 18:00 del 30 gennaio 2024
4°	1 luglio 2024 - 30 settembre 2024	dalle ore 10:00 del 4 aprile 2024 alle ore 18:00 del 24 aprile 2024

- l'ammissibilità a contributo di manifestazioni ed eventi sportivi con costo superiore a euro 5.000,00, distinti ai fini istruttori in:
 - Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale;
 - Altre manifestazioni;
- una riserva della dotazione finanziaria pari al:
 - 10% a favore di manifestazioni/eventi sportivi paralimpici organizzati da soggetti iscritti nella sezione paralimpica del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - 5% a favore di manifestazioni di rilevante valore strategico regionale seppur di non dichiarata rilevanza nazionale/internazionale;
- l'erogazione del contributo assegnato previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio e della regolarità e completezza della rendicontazione;
- l'utilizzo, nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, degli importi eventualmente non impiegati nel trimestre di riferimento per il finanziamento delle manifestazioni e degli eventi del trimestre successivo;
- la possibilità di incrementare la misura in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio;

Dato atto che la dotazione finanziaria destinata al presente bando, pari a euro 1.550.000,00, trova copertura sull'esercizio 2024 del capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Vista la comunicazione del 25 agosto 2023 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G) alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Bando «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024» (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento come stabilito dalla citata d.g.r. n. 586/2023 (60 giorni a decorrere dall'approvazione della delibera);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i. nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Dirigente della Struttura Sostegno al Sistema Sportivo;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 586/2023, il bando «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024» - Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria destinata al presente bando, pari a euro 1.550.000,00, trova copertura a valere sull'esercizio 2024 del capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;

3. di stabilire che, ad esclusione dei casi in cui non si rilevi l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, il contributo verrà concesso ed erogato ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - in particolare il paragrafo 2.2 «definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. di stabilire che, qualora i contributi concessi entro il 31 dicembre 2023 si configurino come regime di aiuto, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 4091/2020 (SA 60703) e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applica-

Serie Ordinaria n. 35 - Venerdì 01 settembre 2023

zione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di applicazione della disciplina degli aiuti di stato soprarichiamata per i contributi concessi successivamente al 31 dicembre 2023;

6. di procedere agli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8,9 e segg. del decreto ministeriale n. 115/2017 e, quindi, alle successive verifiche di cui agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m.n. 115/2017;

7. di dare atto che l'approvazione delle graduatorie delle domande pervenute in riferimento ad ogni trimestre e la contestuale assegnazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari, nonché i conseguenti adempimenti, saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali, nel rispetto delle modalità stabilite dal bando di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di demandare ad un successivo provvedimento la nomina del Nucleo di Valutazione preposto all'istruttoria delle domande, come meglio specificato nell'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

La dirigente
Anna Rossi

— • —

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

BANDO

“SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2023 – 30 SETTEMBRE 2024”.

INDICE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Dotazione finanziaria
- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
 - B.1.a *Progetti finanziabili*
 - B.1.b *Iniziative escluse*
- B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
 - B.2.a *Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014*
 - B.2.b *Entrate ammissibili*
 - B.2.c *Determinazione del contributo regionale*
- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a *Modalità e tempi del processo*
 - C.3.b *Verifica di ammissibilità delle domande*
 - C.3.c *Valutazione delle domande*
 - C.3.d *Integrazione documentale*
 - C.3.e *Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a *Adempimenti post concessione*
 - C.4.b *Caratteristiche della fase di rendicontazione*
 - C.4.c *Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Riepilogo date e termini temporali
- D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche nonché alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e valorizzare il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati a vocazione e caratteristiche sportive.

I contributi previsti sono volti a sostenere le manifestazioni e gli eventi sportivi che si svolgono dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024. Il bando è organizzato su base trimestrale e prevede n. 4 periodi di apertura, uno per ciascun trimestre di riferimento.

A.2 Riferimenti normativi

Il presente bando è attuato in coerenza con:

- la l.r. n. 26 del 1° ottobre 2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”;
- la DCR 27 luglio 2022, n. XI/2527 “Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennale per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)” che, tra gli obiettivi, valorizza la “Promozione e sostegno del sistema sportivo” e, nello specifico, il sostegno a manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (DCR XII/42) e in particolare l’obiettivo strategico 6.3.2 “Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive”;
- la DGR n. 586 del 10 luglio 2023 “Approvazione della misura a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi per il periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024”;
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- il Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014 (come emendato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1315 del 23/06/2023) in particolare l’art. 55;
- il Regolamento (UE) n. 972 del 02/07/2020 che ha, tra l’altro, prorogato il Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione generale e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”;
- la DGR n. 4091 del 21/12/2020 “Proroga della misura di aiuto SA 49295 “Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020” approvata con DGR n. 7108 del 25/09/2017” nel rispetto della comunicazione regime quadro SA 60703.

A.3 Soggetti beneficiari

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, esclusivamente i soggetti (organizzatori) aventi sede legale e/o operativa (anche temporanea quale sede di svolgimento della manifestazione) in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali
- b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali
- c) Enti di Promozione Sportiva/Comitati regionali/provinciali
- d) Associazioni benemerite di cui alla lettera b) del comma 1, art. 2 del D.lgs. n. 36/2021

- e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP
- f) Enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 36/2021
- g) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro
- h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti.

Le tipologie di cui ai punti a), b), c), d) si intendono riconosciute dal CONI e/o dal CIP.

Qualora la manifestazione sia realizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda. Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati, per la realizzazione della medesima manifestazione, purché – nel caso di enti pubblici - non derivanti da risorse assegnate a enti o amministrazioni a cui la Regione Lombardia ha delegato competenze e assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti e i rispettivi legali rappresentati che, al momento della presentazione della domanda, siano stati:

- condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
- condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l'uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
- sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI o di riferimento.

Sono, inoltre, inammissibili i soggetti non in linea con quanto disposto dal D.lgs. n. 36 del 28/02/2021, art. 33 comma 6) e D.lgs. n. 39 del 28/02/2021, art. 16.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta complessivamente ad euro 1.550.000,00 che trova copertura a valere sull'esercizio 2024 del capitolo 6.01.104.7853.

Le risorse, articolate in plafond trimestrali, prevedono:

- una riserva del 10%, pari a euro 155.000,00 a favore di manifestazioni/eventi sportivi paralimpici organizzati da soggetti iscritti alla sezione paralimpica del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- il 5%, pari a euro 77.500,00 a favore di manifestazioni considerate di rilevante valore strategico regionale seppur di non dichiarata rilevanza nazionale/internazionale, come di seguito specificato:

Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse	Riserva 10% settore paralimpico	Riserva 5% manifestazioni di rilevante valore strategico regionale
01.10.2023 – 31.12.2023	euro 300.000,00	euro 30.000,00	euro 15.000,00
01.01.2024 – 31.03.2024	euro 200.000,00	euro 20.000,00	euro 10.000,00

01.04.2024 – 30.06.2024	euro 600.000,00	euro 60.000,00	euro 30.000,00
01.07.2024 – 30.09.2024	euro 450.000,00	euro 45.000,00	euro 22.500,00

Le manifestazioni paralimpiche organizzate dai soggetti iscritti alla sezione paralimpica del Registro saranno ammesse a contributo con priorità, secondo l'ordine in graduatoria fino a copertura della riserva. Le manifestazioni che non troveranno copertura nella quota di risorse della riserva saranno inserite nella graduatoria generale con le altre, nella posizione corrispondente al punteggio riconosciuto.

Gli importi delle riserve non utilizzati allo specifico fine vengono utilizzati per finanziare le altre manifestazioni in graduatoria.

Le economie registrate sul singolo trimestre sono destinate all'eventuale scorrimento della relativa graduatoria. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, gli importi eventualmente non utilizzati nel trimestre di riferimento concorrono a finanziare le manifestazioni e gli eventi del trimestre successivo.

In presenza di ulteriori disponibilità di bilancio la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e l'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo concedibile è compreso tra un minimo di euro 2.000,00 (corrispondente all'importo minimo liquidabile – Rif. Punto B.2.c) e un massimo di euro 20.000,00, a seconda del punteggio riconosciuto (Rif. Punto B.2.c) e del Piano economico indicato in domanda (Rif. Punto C.1)

La realizzazione di una manifestazione/evento internazionale con entrate da attività commerciale (sponsor) superiori al 20% delle entrate complessive percepite per la stessa, costituisce attività economica, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente.

Nel caso di iniziative di rilievo internazionale e di svolgimento di attività economica, configurandosi aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107.1 del TFUE, il soggetto richiedente dovrà scegliere fra i seguenti inquadramenti:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

In questo caso le spese ammissibili sostenute per la manifestazione potranno riguardare le soli voci indicate al successivo punto B.2.

- Regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), come emendato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1315 del 23.06.2023, in particolare l'art. 55 "aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali", nel caso in cui nell'ambito dell'evento si realizzino infrastrutture sportive, anche temporanee, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive.

In questo caso le spese ammissibili sostenute per la manifestazione potranno riguardare le soli voci di cui al successivo punto B.2.a.

I soggetti richiedenti dovranno allegare una sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture, dalla quale emerga: il contesto ambientale nel quale vengono realizzate le infrastrutture, un progetto architettonico, la descrizione delle installazioni/infrastrutture temporanee e l'elenco dettagliato dei costi sostenuti per la loro realizzazione, le eventuali misure di salvaguardia del patrimonio, la descrizione dei servizi connessi alle infrastrutture.

In presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione/evento i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale:

- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

L'agevolazione prevista dalla presente misura non sarà concessa:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Nel caso di richiesta ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento (UE) n. 1315/2023) l'agevolazione:

- non sarà concessa:
 - ✓ ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - ✓ alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par.2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non sarà erogata ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero.

Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis), comma 4.

B.1.a Progetti finanziabili

Sono ammissibili a contributo manifestazioni ed eventi sportivi realizzati in Lombardia dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024.

Ai fini istruttori, le iniziative sono suddivise in:

- A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale**
- B. Altre manifestazioni**

In entrambi i casi sono ammissibili iniziative aventi le seguenti caratteristiche:

- manifestazioni /eventi sportivi a carattere agonistico o dilettantistico
- costo complessivo superiore a euro 5.000,00
- organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli indicati al punto A.3
- realizzate sul territorio della Lombardia
- non presentano i motivi di esclusione di cui al punto B.1.b
- hanno ottenuto il patronato/patrocinio regionale

(Per richiedere la concessione del patronato/patrocinio collegarsi al link: <http://www.patrocini.servizirl.it/>).

Il contributo regionale può essere concesso una sola volta per la medesima manifestazione, anche a valere su bandi diversi dal presente.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo per trimestre fino a un massimo di due sull'intero periodo di durata del bando (Rif. Punto C.1).

In presenza di manifestazioni organizzate in "tappe", ognuna di essa è considerata manifestazione a sé stante fatto salvo quanto sopra riportato.

B.1.b Iniziative escluse

Non può essere concesso il contributo alle iniziative che:

- perseguano finalità di lucro;
- abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia;
- non si configurino come manifestazioni sportive (non sono ammissibili tornei di durata superiore a 15gg., festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, workshop, summer school);
- abbiano un costo inferiore a euro 5.000,00;
- non abbiano richiesto/ottenuto il patronato o il patrocinio regionale.

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese strettamente connesse alla realizzazione della manifestazione e relative a:

VOCI DI SPESA	NOTE
Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi	Spese per affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi esclusivamente per la realizzazione della manifestazione e per il periodo corrispondente. Sono esclusi i costi di frazioni di canoni annuali, i contratti di leasing e qualsiasi tipologia di acquisto.
Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive, autoveicoli	Spese riferite esclusivamente al noleggio per il periodo corrispondente alla realizzazione della manifestazione. Sono escluse le spese di acquisto e i contratti di leasing.
Servizio di ambulanza	Spese per la presenza di ambulanza durante lo svolgimento della manifestazione.
Servizi di sicurezza	Spese sostenute per il controllo e i servizi di sicurezza (ad es. emergenza ed evacuazione, antincendio, vigilanza), riferiti esclusivamente al periodo di svolgimento della manifestazione.
Servizi assicurativi	Polizze di assicurazione per responsabilità civile e infortuni attivate specificatamente per la realizzazione della manifestazione.

Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni	Riferiti alla realizzazione della manifestazione.
Compensi e rimborsi a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e al personale di supporto alla manifestazione (sanitario e parasanitario, di segreteria, speaker)	Sono esclusi i compensi a personale dipendente del soggetto richiedente. Sono ammessi i rimborsi spese documentati di trasferta dei volontari (di cui all'art. 29, comma 2 D.lgs. n. 36/2021) fino a un importo massimo di 100,00 euro/persona
Ospitalità atleti e rimborso spese per trasporto	Spese di ospitalità atleti/giudici di gara e trasporto legate allo svolgimento della manifestazione.
Servizio di comunicazione/pubblicità, creazione e gestione sito internet dedicato, acquisto materiale promozionale e pubblicitario	Spese riferite esclusivamente allo svolgimento della manifestazione oggetto di domanda. Spese per la realizzazione di volantini, manifesti, gadget, magliette.
Premi in beni materiali aventi carattere simbolico	Sono ammissibili fino a un importo massimo complessivo di euro 1.500,00 . Non sono ammessi premi in denaro, borse di studio e viaggi studio.
Rinfreschi e ristori	Sono ammissibili i servizi e acquisti di beni di consumo per i punti ristoro legati esclusivamente all'assistenza degli atleti durante la manifestazione e i rinfreschi fino ad un massimo di euro 2.000,00 .
Acquisto materiale di uso corrente	In tale tipologia viene contemplato solo materiale di consumo, fino ad un massimo di euro 1.000,00 . È escluso l'acquisto di beni con valore unitario superiore a euro 516,46.
Servizi di pulizia	Si intendono solo le prestazioni di servizi rese da società specializzate esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazione oggetto di domanda.

B.2.a Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014

Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 55, sono considerate ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture e quelle relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, anche le seguenti spese:

- a) personale
- b) materiali
- c) servizi appaltati
- d) comunicazioni
- e) energia
- f) manutenzione
- g) affitto
- h) amministrazione

B.2.b Entrate ammissibili

Ai fini del calcolo del contributo regionale, sono considerate e devono essere evidenziate tutte le entrate relative a:

VOCI DI ENTRATA	NOTE
Quote iscrizioni	Riferite agli atleti partecipanti
Incassi da vendita biglietti	Relativi a spettatori paganti
Contributi da privati	Sponsorizzazioni. Non sono considerate valide le valorizzazioni di beni e servizi.
Contributi di altri enti pubblici (non regionali)	Enti Locali Territoriali, CCIAA, etc.
Altre entrate strettamente correlate all'evento	Diritti televisivi, raccolta fondi, etc.

B.2.c Determinazione del contributo regionale

Ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile, sono definite, con riferimento al punteggio totalizzato sulla base dei parametri/criteri di cui al successivo punto C.3.c, le seguenti fasce di merito:

PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE
da 15 a 30	euro 5.000,00
da 31 a 40	euro 7.000,00
da 41 a 60	euro 10.000,00
da 61 a 70	euro 20.000,00

Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 15. Al di sotto di tale soglia non si potrà accedere ad alcun finanziamento.

Le risorse saranno assegnate, con provvedimento del Dirigente competente e fino ad esaurimento delle stesse, in relazione al punteggio totalizzato e tenendo conto dei dati **del piano economico** della manifestazione/evento indicati in domanda.

Il contributo assegnabile sarà pari all'importo minore tra:

- il contributo massimo concedibile a fronte della fascia di merito di appartenenza
- il 60% delle spese ammissibili (previsione indicata in domanda) che diviene l'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014
- il disavanzo previsto (sulla base del totale delle entrate e delle spese indicate in domanda).

Il contributo verrà erogato a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione delle spese sostenute e di idonea documentazione relativa allo svolgimento della manifestazione/evento anche ai fini della definizione del punteggio finale ottenuto, previa conferma dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale.

Il contributo complessivo erogabile corrisponderà al valore più basso tra:

- il 60% delle spese rendicontate e validate, che diviene l'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014
- il contributo assegnato
- il contributo massimo concedibile a fronte della fascia di appartenenza determinata a seguito di verifica della rendicontazione
- il disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali della manifestazione a rendicontazione conclusa (al netto del contributo regionale).

In ogni caso il contributo finale liquidabile non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00.

Si precisa che il disavanzo, relativo al bilancio dell'iniziativa, è dato dalla differenza tra tutte le spese sostenute (spese ammissibili e "altre spese") e tutte le voci di entrata, risultanti dai dati indicati in piattaforma in fase di rendicontazione.

L'importo del contributo sarà arrotondato, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

I soggetti di cui al punto A.3 possono presentare domanda per le manifestazioni realizzate sul territorio lombardo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024.

Il bando prevede n. 4 periodi di apertura, ciascuno riferito a un trimestre. La data di conclusione della manifestazione determina il trimestre di riferimento della domanda.

Ogni manifestazione/evento può essere oggetto di una sola domanda di contributo.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per trimestre fino ad un massimo di due per l'intero periodo del bando.

Nel numero massimo di domande consentito, non vengono considerate quelle annullate prima della protocollazione e quelle oggetto di formale rinuncia in data antecedente all'approvazione della graduatoria.

In sede di adesione, il soggetto partecipante dovrà dichiarare se l'iniziativa oggetto di domanda è riconducibile a:

- A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale**
- B. Altre manifestazioni**

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi Online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it, con la tempistica di cui alla sotto riportata tabella. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

TRIMESTRE	PERIODO DI RIFERIMENTO (*)	PRESENTAZIONE DOMANDA
1°	01.10.2023 – 31.12.2023	dalle ore 10:00 del 15.09.2023 alle ore 18:00 del 05.10.2023
2°	01.01.2024 – 31.03.2024	dalle ore 10:00 del 11.10.2023 alle ore 18:00 del 31.10.2023
3°	01.04.2024 – 30.06.2024	dalle ore 10:00 del 10.01.2024 alle ore 18:00 del 30.01.2024
4°	01.07.2024 – 30.09.2024	dalle ore 10:00 del 04.04.2024 alle ore 18:00 del 24.04.2024

(*) N.B. riferito alla data di conclusione dell'iniziativa

MODIFICA DATA MANIFESTAZIONE

L'eventuale modifica della data di realizzazione dell'iniziativa deve **essere tempestivamente comunicata, pena decadenza ai sensi del punto D.1**, all'indirizzo pec: sport@pec.regione.lombardia.it.

La modifica della data è ammessa solo nell'ambito di uno stesso trimestre di riferimento.

Nel caso in cui la nuova data ricada in altro trimestre, deve essere presentata una nuova domanda nel corrispondente periodo di riferimento, **previa rinuncia** della domanda già protocollata.

È prevista la possibilità di deroga per gli eventi/manifestazioni ammessi a finanziamento e, quindi, già oggetto di concessione di contributo, che verranno a tal fine valutati dagli uffici, a seguito della comunicazione formale via pec, per la possibilità di conferma del contributo assegnato, a fronte di riprogrammazione imputabile a "cause di forza maggiore".

Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi Online per soggetti non registrati.

Per presentare la domanda di partecipazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente dovrà tenere conto di quanto segue:

- registrarsi sulla piattaforma Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it con una delle seguenti modalità:

1. Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) *
2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) **
3. Carta di Identità Elettronica (CIE) **

- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente, che consiste nel:

- a) compilarne le informazioni anagrafiche
- b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

(*) Hai bisogno di informazioni per acquisire le tue credenziali SPID? Consulta www.spid.gov.it

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi Online con SPID? Guarda il video tutorial sul nostro canale YouTube

(**) Hai bisogno di informazioni relative alle Carte CNS/CIE e al loro utilizzo? Consulta la pagina dedicata.

Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi online con CNS/CIE? Guarda il video tutorial sul canale YouTube

Vuoi scaricare il software per utilizzare la CNS? Consulta la pagina dedicata sul sito di ARIA spa.

ATTENZIONE

Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), ha introdotto importanti novità in merito all'identità digitale e all'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

A partire **dal 28 febbraio 2021**, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dal 30 settembre 2021 non è più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia utilizzando "Nome utente e password", OTP (One Time Password), SPID livello 1 o altri sistemi.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione e l'utilizzo di SPID, CIE e CNS per accedere ai servizi online di Regione Lombardia, consulta gli approfondimenti riportati sulla pagina dedicata.

Per chi è già registrato su Bandi Online, prima di cominciare la compilazione della domanda, occorre verificare la correttezza dei dati presenti nel proprio profilo su Bandi Online e se necessario procedere all'aggiornamento. Si ricorda che la correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve inserire/confermare, tra le altre, le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale beneficiario
- Ragione sociale beneficiario
- Legale rappresentante
- Sede legale e/o operativa

Il soggetto richiedente dovrà inoltre obbligatoriamente:

- **compilare i campi relativi al Piano economico di progetto richiesti dal sistema** in riferimento a previsione spese (distinte in spese ammissibili e "altre spese") e a previsione entrate. (Rif. Punto B2)
- **inserire a sistema**, al temine della compilazione e prima dell'invio della domanda di contributo, **copia pdf del Programma dell'evento**
- nel caso di **manifestazioni/eventi di rilevanza nazionale o internazionale** (Tipologia A), **allegare copia pdf del documento ufficiale di assegnazione** da parte dell'organismo sportivo di appartenenza **o del documento ufficiale di riconoscimento**, nell'ambito di uno specifico calendario di livello nazionale/internazionale, dell'organismo sportivo di riferimento.

Oltre a quanto sopra, è fatto obbligo al soggetto partecipante, di allegare la seguente documentazione:

- a) se il firmatario è diverso dal legale rappresentante:
 - l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (Allegato 6). La delega può riportare la firma autografa accompagnata da documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;

- b) i soggetti che dichiarano di agire in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” (Allegato 2 – se soggetto a “de minimis”);
 - Autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato (Allegato 3 – se soggetto a “de minimis”);
- c) i soggetti che dichiarano di agire in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014:
- Autocertificazione impresa in difficoltà (Allegato 4)
 - Sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture;
- d) i soggetti di cui al punto A.3 lettera g) “Comitati organizzatori regolarmente costituiti senza scopo di lucro”:
- copia dello statuto/atto costitutivo;
- e) per i soggetti di cui alla lettera h) “Enti Locali” copia (pdf) del dettaglio CUP (Codice Unico Progetto) assegnato all’iniziativa;

N.B.: nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria.

Concluso il caricamento dei documenti richiesti, sarà disponibile la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, che dovrà essere scaricata (download) quindi sottoscritta secondo le modalità di seguito descritte e ricaricata (upload) in Bandi Online.

Attenzione: l'assenza della domanda di contributo sottoscritta elettronicamente nei termini e nelle modalità indicate, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16,00 - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici “PagoPA” dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art. 15 D.lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, allegato B, art. 16 (Enti pubblici) e art. 27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).

La domanda di partecipazione al bando risulterà formalmente presentata solo a seguito del completamento delle fasi di cui sopra e della trasmissione attraverso l'apposito pulsante “Invia al protocollo”.

Ad avvenuta trasmissione il Sistema informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente anche via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online. Nella stessa è riportato il numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti richiesti costituirà causa di inammissibilità della domanda.

I documenti a supporto delle dichiarazioni rese in fase di adesione, relativamente ai parametri di valutazione, dovranno essere presentati in fase di rendicontazione.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.

La valutazione avviene tramite attribuzione del punteggio sulla base dei criteri stabiliti ed è differente a seconda della rilevanza della manifestazione/evento, come meglio dettagliato al punto C.3.c:

- A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale (punteggio massimo 70)
Percorso di attribuzione del punteggio in due fasi:
- Fase 1 - elementi resi in fase di domanda riferiti ai parametri della Lista 1
 - Fase 2 - elementi qualitativi indicati nella Lista 2 e oggetto di esame dell'apposito Nucleo di Valutazione;
- B. Altre Manifestazioni (punteggio massimo 40) – Percorso di attribuzione del punteggio in un'unica fase con successiva valutazione del potenziale valore strategico:
- Fase 1 - punteggio sulla base degli elementi dichiarati in fase di domanda relativamente ai parametri della Lista 1
 - Fase 2 – verifica delle condizioni di potenziale valore strategico regionale sulla base dei parametri indicati nella Lista 1 bis ed eventuale invio a esame del Nucleo di Valutazione.

Per ciascun periodo (trimestre) di riferimento, al termine dell'istruttoria formale e di merito delle domande pervenute, verranno definite le relative graduatorie delle domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse, nonché l'elenco delle domande non ammesse.

A manifestazione conclusa il richiedente dovrà presentare la rendicontazione di cui al punto C.4.b.

La documentazione presentata sarà oggetto di specifica istruttoria al fine di determinare il contributo erogabile secondo quanto indicato al punto B.2.c.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande saranno effettuate, ai fini della verifica di ammissibilità e della definizione della graduatoria, le seguenti istruttorie:

ISTRUTTORIA FORMALE

Tale fase è caratterizzata dalla verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda e, per la sola Tipologia A, della documentazione attestante la rilevanza dell'evento.

ISTRUTTORIA DI MERITO

Tale fase è relativa all'attribuzione del punteggio, di cui ai parametri di valutazione contemplati nel punto C.3.c e della corrispondente fascia di riferimento con l'attribuzione del contributo assegnabile, come esplicitato al precedente punto B.2.c "Determinazione del contributo regionale".

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica:

- a) dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e della manifestazione;
- b) della correttezza della modalità di presentazione della domanda: l'assenza della domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente nei termini e con le modalità, di cui al punto C.1, comporta la non ammissibilità della stessa;
- c) della completezza documentale;
- d) dell'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- e) per la sola Tipologia A, della documentazione attestante la rilevanza dell'evento. **Qualora la documentazione, dovesse risultare carente o non esaustiva, la domanda sarà oggetto di ulteriore verifica che potrà comportare lo slittamento tra le iniziative di Tipologia B, senza possibilità di accedere alla riserva del 5% (manifestazioni di rilevante valore strategico regionale).**

C.3.c Valutazione delle domande

L'istruttoria di merito avviene sulla base dei criteri riportati nel presente paragrafo, tiene conto delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della domanda e si differenzia a seconda della tipologia di manifestazione/evento.

La valutazione di merito avviene in due fasi.

FASE 1 - punteggio determinato sulla base degli elementi dichiarati in domanda

La prima fase, comune a tutte le domande, determina il punteggio di merito assegnato sulla base degli elementi dichiarati in adesione in riferimento ai parametri indicati nella tabella (Lista 1) sotto riportata.

Lista 1 – punteggio massimo 40			
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI	PUNTI	PUNTEGGIO MAX
N. 1 Storicità della manifestazione	Fino alla 5° edizione	2	6
	Dalla 6° alla 10° edizione	4	
	Oltre la 10° edizione	6	
N. 2 Capacità di reperire altre risorse (è possibile opzionare più voci)	La manifestazione riceve altro sostegno finanziario pubblico (contributi diretti enti pubblici)	4	8
	La manifestazione riceve altro sostegno finanziario privato (sponsorizzazioni)	4	
N. 3 Capacità di diffusione e promozione	Solo social-manifesti-volantini	3	10
	Pubblicazione su siti web/riviste di settore - stampa locale - reti televisive regionali/locali	6	
	Pubblicazione anche su Stampa nazionale e/o reti televisive nazionali	10	
N.4 Coinvolgimento di altre realtà (è possibile opzionare più voci)	Manifestazione svolta in collaborazione con istituti scolastici e/o enti terzo settore	4	8
	Manifestazione promossa da almeno due soggetti del mondo sportivo in collaborazione con Enti Locali e/o Enti di promozione del territorio	4	
N.5 Sostenibilità ambientale (è possibile opzionare più voci)	Utilizzo di borracce in sostituzione di bottiglie d'acqua (previsto in regolamento/programma manifestazione)	2	4
	Attivazione di specifiche misure di tutela dell'ambiente e di educazione ambientale (per mitigazione impatti e/o sensibilizzazione partecipanti)	2	
Premialità (è possibile opzionare più voci)	Realizzazione di eventi collaterali collegati alla promozione dei corretti stili di vita/alimentazione.	2	4
	Competizioni femminili o presenza di atlete pari ad almeno il 20% del totale partecipanti (iscrizioni)	2	

Un punteggio ottenuto inferiore a 15 nella Fase 1 non permette di procedere alle fasi successive.

La seconda fase si differenzia a seconda della tipologia di manifestazione/evento sportivo:

- A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale
- B. Altre manifestazioni

Fase 2

A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale

Per questa tipologia è previsto un punteggio aggiuntivo (fino a massimo 30 punti) che può essere attribuito dal Nucleo di Valutazione a fronte delle informazioni fornite dal richiedente, compilando gli appositi campi riportati in piattaforma, in relazione ai tre elementi di valutazione indicati nella tabella (Lista 2) che segue.

Lista 2 – punteggio massimo 30			
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		NOTE ESPLICATIVE	PUNTEGGIO MAX
Rilevanza dell'iniziativa	Visibilità e capacità di richiamo sportivo a livello nazionale e internazionale e contributo alla diffusione della cultura sportiva.	La valutazione tiene conto di: <ul style="list-style-type: none"> - tipologia evento/manifestazione - target di riferimento - visibilità/notorietà - impatto mediatico - numero di atleti partecipanti - numero di atleti stranieri 	10
Impatto sul territorio	Capacità di contribuire alla promozione dello sviluppo territoriale, anche attraverso iniziative collaterali a carattere sportivo e culturale che costituiscano occasioni di intrattenimento e di partecipazione dell'intera collettività, con evidenti ricadute anche sotto il profilo economico	La valutazione tiene conto di: <ul style="list-style-type: none"> - visibilità patrimonio artistico e paesaggistico correlata al luogo scelto per l'evento - coordinamento con altre iniziative di carattere sportivo/culturale/ scientifico - numero spettatori atteso - percentuale spettatori extra regione - numero soggetti coinvolti in modo diretto e indiretto (organizzatori, stampa ...) 	10
Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia e del suo territorio	Contributo alla promozione dell'immagine della Regione Lombardia e realizzazione di azioni di promozione del suo territorio e del patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale che lo contraddistinguono.	La valutazione tiene conto di: <ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento altri soggetti (Istituzioni/Enti e/o Associazioni culturali, Enti e Istituzioni pubbliche ..) - raccordo/sinergia con iniziative di comunicazione e/o progetti promossi da Regione Lombardia - piano di comunicazione e modalità di promozione. 	10

Fase 2

B. Altre manifestazioni

Per le manifestazioni di questa tipologia il punteggio massimo attribuibile è quello indicato in Fase 1. È però prevista una riserva del 5% della dotazione finanziaria dedicata al sostegno di iniziative con potenziale valore strategico regionale, seppur di non dichiarata rilevanza nazionale/internazionale, che verranno individuate sulla base di particolari condizioni dichiarate in fase di domanda e il successivo esame del Nucleo di Valutazione.

Le domande che avranno selezionato e adeguatamente documentato almeno due delle condizioni indicate nella tabella (Lista 1bis) che segue verranno inviate al Nucleo di Valutazione per le determinazioni di competenza.

LISTA 1bis POTENZIALE VALORE STRATEGICO REGIONALE		
CONDIZIONI	ELEMENTI	ALLEGATI
Partecipazione di testimonial di particolare rilievo	Presenza alla manifestazione/evento di figure di riconosciuta fama, del mondo sportivo e/o dello spettacolo.	Allegare programma della manifestazione o comunicati ufficiali
Coinvolgimento di Regione Lombardia nella promozione dell'evento	Realizzazione di conferenza stampa/lancio evento nelle sedi di Regione Lombardia; promozione della manifestazione tramite gli strumenti di comunicazione multicanale di Regione.	Allegare programma della manifestazione o comunicati ufficiali
Grande richiamo di pubblico/ Impatto mediatico	Capacità di attrarre visitatori e/o coinvolgere ampie reti e comunità di riferimento (associazioni, reti di volontariato, istituzioni).	Allegare breve relazione (max 600 caratteri)

Il punteggio finale conseguito determina la fascia di appartenenza per la definizione dell'entità del contributo concedibile, come indicato al punto B.2.c "Determinazione del contributo regionale".

L'assegnazione delle risorse, in caso di parità di punteggio, verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda per la protocollazione (data e ora).

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo relativi ai parametri di valutazione di cui sopra, dovranno essere certificati/documentati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato, come specificato al punto C.4.c.

C.3.d Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti partecipanti, in qualsiasi fase del procedimento, i chiarimenti e le integrazioni necessarie. La richiesta di integrazione avviene tramite Bandi Online, con contestuale invio di un avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato in adesione.

Le integrazioni devono pervenire entro la data indicata nella richiesta o, qualora non sia indicata, entro 10 giorni. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce possibile causa di non ammissibilità della domanda o decadenza dal contributo.

La richiesta di integrazione sospende i termini temporali sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. L'integrazione documentale è ammessa solo a fronte di una specifica richiesta di chiarimenti/approfondimenti da parte degli uffici di Regione Lombardia e dovrà essere riferita strettamente al quesito posto.

Non verranno prese in considerazione le integrazioni documentali presentate successivamente all'invio della rendicontazione (rif. data protocollo) e non richieste dagli uffici regionali tramite la piattaforma Bandi Online o in sede di verifiche ispettive.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La graduatoria, relativa a ciascun periodo, verrà approvata con provvedimento del Dirigente competente nei termini sotto riportati. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla piattaforma Bandi Online.

Periodo di riferimento	Termine presentazione domanda	Termine approvazione della graduatoria
01.10.2023 - 31.12.2023	15.09.2023 - 05.10.2023	22.11.2023
01.01.2024 - 31.03.2024	11.10.2023 - 31.10.2023	18.12.2023
01.04.2024 - 30.06.2024	10.01.2024 - 30.01.2024	20.03.2024
01.07.2024 - 30.09.2024	04.04.2024 - 24.04.2024	18.06.2024

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione verrà erogata in un'unica soluzione. La liquidazione del contributo avverrà, previa verifica della documentazione presentata, entro 90 giorni dalla data di protocollazione della rendicontazione. La richiesta di integrazioni sospende i termini di istruttoria di rendicontazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo Regione Lombardia procederà, ove necessario, all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.a Adempimenti post concessione

La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario e obbligatoriamente in forma telematica, secondo la modulistica messa a disposizione su Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

La rendicontazione dovrà essere presentata, pena decadenza, rispettando le seguenti tempistiche:

DATA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE	PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
Per le manifestazioni con conclusione entro il 31.10.2023	Entro il 31.01.2024 a partire dal 01.01.2024.
Per le manifestazioni con conclusione nei mesi dal 01.11.2023 al 31.12.2023	Entro 90 gg dalla data di conclusione della manifestazione a partire dal 01.01.2024.
Per le manifestazioni con conclusione dal 01.01.2024 al 30.09.2024	Entro 90 gg dalla conclusione della manifestazione.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il contributo verrà erogato a seguito di verifica della rendicontazione presentata relativa alle spese effettivamente sostenute e alle entrate esposte. I soggetti beneficiari dovranno presentare, nel rispetto della tempistica sopra riportata e previa compilazione della dichiarazione del regime IVA, la rendicontazione delle entrate e delle uscite, allegando in particolare:

- documenti fiscalmente validi, **riportanti il CUP (Codice Unico Progetto) indicato nel decreto di approvazione della graduatoria** e relative quietanze di pagamento (per ognuna delle voci di spesa sostenute ed esposte);
- documenti comprovanti le entrate riferite all'iniziativa e relativi documenti di incasso se già in possesso.

In fase di rendicontazione è obbligatorio produrre la documentazione relativa a tutte le entrate direttamente collegate alla realizzazione della iniziativa. Nel caso l'opzione indicata in adesione in merito alla "Capacità di reperire altre risorse" (Parametro N.2) non venga dimostrata, si procederà con l'applicazione di quanto previsto al punto C.4.c.

Qualora la domanda di contributo sia presentata da un Ente Locale, di cui alla lettera h) del punto A.3, per un'iniziativa realizzata in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere da a) a g), i costi rendicontati dovranno essere riferiti a documenti di spesa intestati al suddetto Ente, compresi anche quelli eventualmente emessi dal partner in attuazione di convenzioni/accordi sottoscritti, che devono comunque essere allegati.

Non è ammessa l'autocertificazione delle entrate e delle uscite, né dei relativi incassi e pagamenti.

Ai fini dell'erogazione del contributo saranno considerate ammissibili soltanto le spese:

- rientranti nelle tipologie indicate al punto B.2;
- comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute/contratti);
- intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo;
- corredate da estratti conto o documenti (intestati al soggetto beneficiario) che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

A seconda del regime IVA dichiarato in domanda, l'importo delle spese e delle entrate sarà imputato al netto dell'IVA qualora la stessa possa essere recuperata, o comprensivo dell'IVA o di una quota di essa qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in toto o in parte dal soggetto beneficiario.

Regione Lombardia effettuerà un'istruttoria economica finalizzata a verificare la presenza e completezza della documentazione di rendicontazione prodotta, l'attinenza con le voci di spesa e delle entrate ammissibili, la coerenza con i periodi di ammissibilità e con i requisiti di cui al presente punto.

Nel corso delle attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite piattaforma Bandi Online, le integrazioni e i chiarimenti necessari come indicato al punto C.3.d.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante il rispetto dei parametri di valutazione (Lista 1) citati al punto C.3.c e indicati in domanda ⁽¹⁾:

- Parametro N.1 - STORICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE - Documentazione (programma/locandina/sito web) comprovante il numero dell'edizione oggetto di domanda
- Parametro N. 2 - CAPACITÀ DI REPERIRE ALTRE RISORSE - Contratti/accordi di sponsorizzazioni, delibere o determine di enti pubblici e ogni altra documentazione concernente le entrate
- Parametro N. 3 - CAPACITÀ DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE - Contratti o materiali comprovanti le modalità di promozione dichiarate
- Parametro N. 4 - COINVOLGIMENTO DI ALTRE REALTÀ - Copia di convenzioni/accordi/contratti sottoscritti
- Parametro N. 5 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Documentazione (programma/documenti di spesa) comprovante l'attuazione di quanto indicato
- Premialità – Documentazione/certificazioni/accordi comprovanti i singoli elementi opzionati in domanda.

Relazione conclusiva sullo svolgimento della manifestazione/evento nel suo complesso in coerenza con gli elementi sotto riportati, già oggetto di valutazione da parte del Nucleo (Lista 2 e Lista 1 bis):

- Rilevanza dell'iniziativa
- Impatto sul territorio

¹ la tipologia di documentazione riportata è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia e del suo territorio
- Partecipazione di testimonial di particolare rilievo
- Coinvolgimento di Regione Lombardia nella promozione dell'evento
- Grande richiamo di pubblico/Impatto mediatico

È obbligatorio, inoltre, allegare la documentazione fotografica e/o video comprovante il corretto utilizzo del logo regionale secondo quanto indicato al successivo punto D.1.

Con riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di stato, i soggetti che hanno dichiarato che l'iniziativa è svolta in presenza di attività economica e ha rilievo internazionale e di operare in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, in sede di rendicontazione, ai fini dell'erogazione, devono rendere la dichiarazione Deggendorf (Allegato 5).

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

L'istruttoria di rendicontazione comporta, oltre alla verifica contabile (giustificativi relativi alle uscite e alle entrate), anche quella dei parametri di valutazione e, in particolare, la sussistenza delle condizioni che, sulla base di quanto dichiarato in domanda, hanno portato al punteggio assegnato che ha determinato la posizione in graduatoria e la fascia di appartenenza, come specificato al punto B.2.c e/o al riconoscimento del valore strategico regionale.

Qualora dalla verifica risulti il mancato rispetto dei parametri di valutazione, si procederà come segue:

- se la riformulazione del punteggio complessivo è inferiore a 15 punti, il contributo assegnato decade;
- se la riformulazione del punteggio complessivo determina l'appartenenza ad un'altra fascia, il contributo erogabile non potrà in nessun caso essere superiore a quello massimo concedibile per detta fascia.

In ogni caso non potrà essere attribuita una fascia superiore a quella riconosciuta in fase di adesione.

Qualora dalla verifica risulti il venir meno delle condizioni che hanno portato al riconoscimento del valore strategico regionale (Rif. C.3.c – Lista 1bis) gli esiti istruttori verranno trasmessi al Nucleo di Valutazione per le determinazioni di competenza ai fini della conferma o revoca del contributo assegnato. Analoga procedura può essere attivata in merito all'eventuale rivalutazione del punteggio aggiuntivo assegnato dal Nucleo di Valutazione a manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale (Rif. C.3.c - Lista 2).

Eventuali variazioni relative alle caratteristiche della manifestazione, identificate quali cause di forza maggiore non prevedibili a priori e non dipendenti dalla volontà del richiedente (a titolo di esempio non esaustivo: calamità naturali, problematiche sanitarie e/o legate alla sicurezza, etc..) dovranno essere comunicate tempestivamente a Regione Lombardia all'indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it, pena decadenza dal contributo assegnato. Le suddette variazioni non comporteranno l'applicazione di alcuna penale.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario, **pena la decadenza dal contributo assegnato**, ha l'obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, con l'inserimento della dicitura **"Con il contributo di ..."** sopra il logo.

Fanno eccezione le manifestazioni che si sono svolte in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria. Le suddette manifestazioni sono, comunque, tenute all'esposizione del logo regionale con la dicitura **"Con il contributo di ..."** in tutte le comunicazioni/pubblicità successive alla suddetta pubblicazione.

Valgono in ogni caso gli obblighi e le regole di esposizione del logo regionale correlati alla concessione di patronato/patrocinio da parte di Regione Lombardia.

Con la concessione del patronato/patrocinio, Regione Lombardia concede la possibilità di valorizzare e promuovere l'iniziativa tramite gli strumenti di comunicazione multicanale, compilando il format trasmesso in sede di concessione del patronato. L'evento verrà visualizzato sul sito: <https://www.in-lombardia.it/> e sulla APP Sporty.

È consentita, inoltre, la possibilità di richiedere la presenza istituzionale di Regione Lombardia, inviando una mail all'indirizzo: segreteria_sport@regione.lombardia.it.

Il beneficiario ha inoltre sempre l'obbligo, **pena decadenza dal contributo**, di:

- rispettare e accettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando;
- realizzare l'iniziativa nel periodo, nel luogo e con le caratteristiche indicate in domanda, comunicando tempestivamente qualsiasi modifica a riguardo all'indirizzo pec: sport@pec.regione.lombardia.it;
- produrre la rendicontazione in modo completo e coerente con quanto dichiarato in domanda, nei termini e nelle modalità stabilite al punto C.4.

Il beneficiario è tenuto, inoltre a:

- segnalare tempestivamente all'indirizzo pec: sport@pec.regione.lombardia.it eventuali variazioni del legale rappresentante e/o dello statuto, che dovrà essere nuovamente trasmesso, della denominazione sociale e delle coordinate bancarie;
- conservare gli originali della documentazione relativa a uscite ed entrate per almeno cinque anni;
- esporre il logo regionale, secondo quanto indicato nel brandbook trasmesso da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale (condivisi e approvati da Regione Lombardia), con l'inserimento della dicitura "Con il contributo" sopra il logo regionale;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale;
- rispettare le regole stabilite dalla DGR n. 5761 del 8 novembre 2016 "Modalità per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50".

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il dirigente competente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. mancato rispetto anche solo di uno degli obblighi elencati al sopra richiamato punto D.1;
2. rilascio di dichiarazioni mendaci in qualsiasi fase del processo;
3. mancato rispetto, relativamente alla disciplina europea in materia di Aiuti di stato, dei requisiti e degli obblighi previsti al punto B.1, in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione;
4. mancata realizzazione della manifestazione;
5. mancata tempestiva comunicazione pec: sport@pec.regione.lombardia.it relativa alla modifica della data di realizzazione e/o delle caratteristiche della manifestazione;
6. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati;
7. mancato riscontro, entro i termini indicati, alla richiesta di integrazioni documentali necessarie per l'ammissibilità della domanda o per l'erogazione del contributo;
8. rideterminazione, in sede di istruttoria di rendicontazione, del punteggio complessivo inferiore a 15 punti;
9. contributo erogabile inferiore a euro 2.000,00 o disavanzo negativo;
10. mancata esibizione e/o produzione della documentazione richiesta dai funzionari incaricati nella fase ispettiva, di cui al punto D.3;

11. mancata esposizione del logo regionale con la dicitura "Con il contributo di ..." a seguito della pubblicazione della graduatoria (fanno eccezione le manifestazioni e gli eventi già realizzati al momento della sua pubblicazione).

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione. Il soggetto può in qualsiasi momento e fase del processo, rinunciare al contributo. La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia mediante la piattaforma Bandi Online, oppure all'indirizzo pec: sport@pec.regione.lombardia.it.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di svolgere controlli specifici e/o a campione. Tali controlli possono riguardare tutte le fasi del processo e possono essere svolti: ex ante (prima della liquidazione del contributo), ex post (dopo la liquidazione del contributo) o in itinere (durante la realizzazione dell'iniziativa).

Le ispezioni saranno svolte presso la sede legale e/o operativa del soggetto beneficiario, nonché presso i luoghi in cui si svolge l'iniziativa. In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere i controlli presso la sede di Regione Lombardia e/o presso le sedi regionali territoriali di competenza.

Tale attività prevede:

1. la verifica di conformità delle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario;
2. il controllo della documentazione originale allegata in sede di adesione e di rendicontazione;
3. il riscontro degli originali dei giustificativi di spesa (contenenti il CUP di riferimento) e rispettiva tracciabilità, nonché i documenti di entrata;
4. la verifica della documentazione comprovante la titolarità e il rispetto dei parametri/condizioni di valutazione;
5. la coerenza delle modalità di svolgimento dell'iniziativa con quanto dichiarato in domanda;
6. la verifica del corretto utilizzo del logo regionale (verificabile anche sul materiale pubblicitario).

In tale fase il Legale Rappresentante, o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, a esibire gli originali della documentazione richiesta dal funzionario incaricato, pena la decadenza dal contributo assegnato e, se già liquidato, la conseguente restituzione della somma ricevuta maggiorata degli interessi legali. In tale sede è possibile che vengano richiesti documenti integrativi, rispetto a quanto già prodotto in sede di rendicontazione, utili e indispensabili alla valutazione complessiva della domanda.

In presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'iniziativa, i controlli riguarderanno anche l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai sensi di quanto riportato al punto B.1.

I controlli sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante possono essere svolti anche mediante l'utilizzo di banche dati. Tali controlli documentali possono essere svolti d'ufficio a "campione", comunicando l'esito finale all'interessato. Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione del contributo deve essere conservata dal soggetto beneficiario nella sede indicata nella domanda per cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il rapporto fra le risorse erogate e la dotazione finanziaria della misura.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della Struttura Sostegno al Sistema Sportivo.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 8).

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sulla piattaforma Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it). Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it (rif. Bando manifestazioni ed eventi 2023-2024) oppure al numero telefonico 02/67652048, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica

oppure inviando una mail all'indirizzo: bandi@regione.lombardia.it

Le richieste di assistenza che dovessero pervenire nelle date di chiusura del bando o nel giorno antecedente potrebbero non essere evase in tempo utile a consentire la presentazione della domanda nei termini stabiliti. Rischi di impossibilità di assistenza in tempo utile potrebbero verificarsi anche alla scadenza dei termini per la rendicontazione.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla sintesi della Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO	BANDO "SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO " PERIODO 1° OTTOBRE 2023 – 30 SETTEMBRE 2024
Di cosa si tratta	Il bando intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche nonché alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e valorizzare il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati a vocazione e caratteristiche sportive.
Tipologia	Sono ammissibili a contributo manifestazioni ed eventi sportivi, a carattere agonistico o dilettantistico, realizzati in Lombardia dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 e con costo superiore a euro 5.000,00. Ai fini istruttori, le iniziative sono suddivise in: <ul style="list-style-type: none"> A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale B. Altre manifestazioni
Chi può partecipare	Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, esclusivamente i soggetti (organizzatori) aventi sede legale e/o operativa (anche temporanea, quale sede di svolgimento della manifestazione) in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali

	<p>b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali</p> <p>c) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati regionali/provinciali</p> <p>d) Associazioni benemerite di cui alla lettera b) del comma 1, art. 2 del D.lgs n. 36/2021</p> <p>e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP</p> <p>f) Enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 del D.lgs n. 36/2021</p> <p>g) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro</p> <p>h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti.</p> <p>Qualora la manifestazione sia realizzata/organizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.</p>																				
Risorse disponibili	<p>La dotazione complessiva del bando è pari a euro 1.550.000,00 a valere sul Bilancio 2024. Le risorse sono articolate in plafond trimestrali e prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> una riserva del 10%, pari a euro 155.000,00 a favore di manifestazioni/eventi sportivi paralimpici organizzati da soggetti iscritti alla sezione paralimpica del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche il 5%, pari a euro 77.500,00 a favore di manifestazioni considerate di rilevante valore strategico regionale seppur di non dichiarata rilevanza nazionale/internazionale, come di seguito specificato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo di riferimento della manifestazione/evento</th> <th>Risorse</th> <th>Riserva 10% settore paralimpico</th> <th>Riserva 5% - manifestazioni di rilevante valore strategico regionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.10.2023 – 31.12.2023</td> <td>euro 300.000,00</td> <td>euro 30.000,00</td> <td>euro 15.000,00</td> </tr> <tr> <td>01.01.2024 – 31.03.2024</td> <td>euro 200.000,00</td> <td>euro 20.000,00</td> <td>euro 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01.04.2024 – 30.06.2024</td> <td>euro 600.000,00</td> <td>euro 60.000,00</td> <td>euro 30.000,00</td> </tr> <tr> <td>01.07.2024 – 30.09.2024</td> <td>euro 450.000,00</td> <td>euro 45.000,00</td> <td>euro 22.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse	Riserva 10% settore paralimpico	Riserva 5% - manifestazioni di rilevante valore strategico regionale	01.10.2023 – 31.12.2023	euro 300.000,00	euro 30.000,00	euro 15.000,00	01.01.2024 – 31.03.2024	euro 200.000,00	euro 20.000,00	euro 10.000,00	01.04.2024 – 30.06.2024	euro 600.000,00	euro 60.000,00	euro 30.000,00	01.07.2024 – 30.09.2024	euro 450.000,00	euro 45.000,00	euro 22.500,00
Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse	Riserva 10% settore paralimpico	Riserva 5% - manifestazioni di rilevante valore strategico regionale																		
01.10.2023 – 31.12.2023	euro 300.000,00	euro 30.000,00	euro 15.000,00																		
01.01.2024 – 31.03.2024	euro 200.000,00	euro 20.000,00	euro 10.000,00																		
01.04.2024 – 30.06.2024	euro 600.000,00	euro 60.000,00	euro 30.000,00																		
01.07.2024 – 30.09.2024	euro 450.000,00	euro 45.000,00	euro 22.500,00																		
Caratteristiche dell'agevolazione	<p>Il contributo assegnabile, che si configura a fondo perduto, viene attribuito, in coerenza con il piano economico della manifestazione/evento e sulla base del punteggio conseguito, come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PUNTEGGIO TOTALIZZATO</th> <th>CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 15 a 30</td> <td>euro 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>da 31 a 40</td> <td>euro 7.000,00</td> </tr> <tr> <td>da 41 a 60</td> <td>euro 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>da 61 a 70</td> <td>euro 20.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 15. Al di sotto di tale soglia non si potrà accedere ad alcun finanziamento.</p> <p>In ogni caso il contributo finale assegnabile/liquidabile non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00.</p>	PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE	da 15 a 30	euro 5.000,00	da 31 a 40	euro 7.000,00	da 41 a 60	euro 10.000,00	da 61 a 70	euro 20.000,00										
PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE																				
da 15 a 30	euro 5.000,00																				
da 31 a 40	euro 7.000,00																				
da 41 a 60	euro 10.000,00																				
da 61 a 70	euro 20.000,00																				
Data di apertura e chiusura	<p>La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi Online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it, con la seguente tempistica:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRIMESTRE</th> <th>PERIODO DI RIFERIMENTO (*)</th> <th>PRESENTAZIONE DOMANDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>01.10.2023 – 31.12.2023</td> <td>dalle ore 10:00 del 15.09.2023 alle ore 18:00 del 05.10.2023</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>01.01.2024 – 31.03.2024</td> <td>dalle ore 10:00 del 11.10.2023 alle ore 18:00 del 31.10.2023</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>01.04.2024 – 30.06.2024</td> <td>dalle ore 10:00 del 10.01.2024 alle ore 18:00 del 30.01.2024</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>01.07.2024 – 30.09.2024</td> <td>dalle ore 10:00 del 04.04.2024 alle ore 18:00 del 24.04.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Non sono ammesse altre modalità di presentazione.</p>	TRIMESTRE	PERIODO DI RIFERIMENTO (*)	PRESENTAZIONE DOMANDA	1°	01.10.2023 – 31.12.2023	dalle ore 10:00 del 15.09.2023 alle ore 18:00 del 05.10.2023	2°	01.01.2024 – 31.03.2024	dalle ore 10:00 del 11.10.2023 alle ore 18:00 del 31.10.2023	3°	01.04.2024 – 30.06.2024	dalle ore 10:00 del 10.01.2024 alle ore 18:00 del 30.01.2024	4°	01.07.2024 – 30.09.2024	dalle ore 10:00 del 04.04.2024 alle ore 18:00 del 24.04.2024					
TRIMESTRE	PERIODO DI RIFERIMENTO (*)	PRESENTAZIONE DOMANDA																			
1°	01.10.2023 – 31.12.2023	dalle ore 10:00 del 15.09.2023 alle ore 18:00 del 05.10.2023																			
2°	01.01.2024 – 31.03.2024	dalle ore 10:00 del 11.10.2023 alle ore 18:00 del 31.10.2023																			
3°	01.04.2024 – 30.06.2024	dalle ore 10:00 del 10.01.2024 alle ore 18:00 del 30.01.2024																			
4°	01.07.2024 – 30.09.2024	dalle ore 10:00 del 04.04.2024 alle ore 18:00 del 24.04.2024																			
Come partecipare	<p>La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, solamente con le seguenti modalità:</p>																				

	<ul style="list-style-type: none"> - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - CIE (Carta di Identità Elettronica) - CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Procedura di selezione	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.</p> <p>La valutazione avviene tramite attribuzione del punteggio sulla base dei criteri stabiliti ed è differente a seconda della rilevanza della manifestazione/evento, come meglio dettagliato al punto C.3.c del bando:</p> <p>A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale (max 70 punti)</p> <p>Percorso di attribuzione del punteggio in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 - elementi resi in fase di domanda riferiti ai parametri della Lista 1 - Fase 2 - elementi qualitativi indicati nella Lista 2 e oggetto di esame dell'apposito Nucleo di Valutazione; <p>B. Altre Manifestazioni (max 40 punti)</p> <p>Percorso di attribuzione del punteggio in un'unica fase con successiva valutazione del potenziale valore strategico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 - punteggio sulla base degli elementi dichiarati in fase di domanda relativamente ai parametri della Lista 1 - Fase 2 – verifica delle condizioni di potenziale valore strategico regionale sulla base dei parametri indicati nella Lista 1 bis ed eventuale invio a esame del Nucleo di Valutazione. <p>Per ciascun periodo (trimestre) di riferimento, al termine dell'istruttoria formale e di merito delle domande pervenute, verranno definite le graduatorie delle domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse, nonché l'elenco delle domande non ammesse.</p>
Informazioni e contatti	<p>Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it (rif. Bando manifestazioni ed eventi 2023-2024) oppure al numero telefonico 02/67652048, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.</p> <p>Per assistenza alla compilazione online e per quesiti di ordine tecnico, contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica <p>oppure inviando una mail all'indirizzo: bandi@regione.lombardia.it.</p> <p>Le richieste di assistenza che dovessero pervenire nelle date di chiusura del bando o nel giorno antecedente potrebbero non essere evase in tempo utile a consentire la presentazione della domanda nei termini stabiliti.</p>

(*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda agli uffici competenti:

Area	Programmazione e Relazioni Esterne
U.O.	DFS U.O. Sport e Giovani
Indirizzo	P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
PEC	sport@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì: 9:30-12:30

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Periodo di riferimento	Termine presentazione domanda	Termine approvazione della graduatoria	Termine per la rendicontazione
01.10.2023 - 31.12.2023	15.09.2023 - 05.10.2023	22.11.2023	Per le manifestazioni concluse entro il mese di ottobre, dal 01.01.2024 al 31.01.2024 Per le manifestazioni concluse a novembre e dicembre, dal 01.01.2024, entro 90 gg dalla data di conclusione della manifestazione.
01.01.2024 - 31.03.2024	11.10.2023 - 31.10.2023	18.12.2023	Entro 90 gg dalla conclusione della manifestazione.
01.04.2024 - 30.06.2024	10.01.2024 - 30.01.2024	20.03.2024	
01.07.2024 - 30.09.2024	04.04.2024 - 24.04.2024	18.06.2024	

D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Modulo per la dichiarazione degli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2.2.lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo in caso di misure in esenzione da notifica.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (impresa in difficoltà).
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione "Deggendorf").
6. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando.
7. Richiesta d'accesso agli atti (L. 241/1990 e l.r. 1/2012).
8. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.
9. Firma elettronica.
10. Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.
11. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "de minimis".
12. Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso.

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Con questo modello il Soggetto Richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Io sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ nato/a a
_____ prov. _____ il _____ residente a
_____ via _____ n. _____ cap _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

dichiaro

Luogo e data _____ Firma _____

Note:

- Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- È ammessa la presentazione anche per fax e via telematica;
- Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 679/2016, D. Lgs. n. 101/2018).

Allegato 2

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa/Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ²	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.	

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ³	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime**

² Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

³ Nel caso di professionista indicare il luogo di esercizio prevalente.

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio,

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto sì cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____li __/__/____

In fede

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa (*)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESENZIONE DA NOTIFICA

Il sottoscritto	_____		
	<i>(Nome Cognome)</i>		
nato/a a	_____	()	il _____ / _____ / _____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	()	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, n. civico)</i>

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____
	<i>(Ragione sociale)</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____
	<i>(Denominazione)</i>
con sede in:	_____ () _____
	<i>(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, n. civico)</i>
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento

Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
(Prov.____)
il _____ Codice Fiscale _____ residente a _____
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

denominazione _____

_____ con sede a _____
(Prov.____) in via/Piazza _____ n. _____
(CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____
_____ fax _____ email _____
pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____

_____ con sede a _____
(Prov.____) in via/Piazza _____ n. _____
(CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____
_____ fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione) _____

PRESA VISIONE della definizione ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____
_____ rilasciato da _____ il _____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la

presente dichiarazione al momento della concessione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data
(per esteso e leggibile)

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA Dichiarazione "Deggendorf" (Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto	_____		
	<i>(Nome Cognome)</i>		
nato/a a	_____	()	il _____ / _____ / _____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	()	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, n. civico)</i>

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____
	<i>(Ragione sociale)</i>
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____
	<i>(Denominazione)</i>
con sede in:	_____ () _____
	<i>(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, n. civico)</i>
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini dell'erogazione

- di essere consapevole che sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola

Allegato 6

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO "SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI EDE EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2023 – 30 SETTEMBRE 2024".

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

e-mail _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

Allegato 7

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____ / Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato Legale rappresentante (all. Doc) procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

*Dati obbligatori



Regione Lombardia

Allegato 8

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati personali comuni: nome e cognome, luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; dati di contatto) sono trattati al fine di erogare contributi a favore di attività a sostegno e promozione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo (L.R. n. 26 del 1.10.2014, art. 3, c.2 lett. e). I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia (MI), come titolare autonoma per le finalità istruttorie e di rendicontazione e, per il presidio, il monitoraggio e la definizione delle misure di sicurezza del trattamento.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati a un soggetto terzo fornitore, ARIA S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare per la gestione e manutenzione della piattaforma Bandi Online. Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Si individua il tempo di conservazione in 5 anni (a decorrere dalla presentazione della domanda nell'applicativo Bandi Online) per poter effettuare controlli.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate a Regione Lombardia: all'indirizzo di

posta elettronica sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Regione Lombardia – piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano - all'attenzione della Direzione Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Allegato 9

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) n. 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

Allegato 10

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di euro 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, senza fine di lucro riconosciuti dal CONI** (Allegato B art. 27 bis).

Allegato 11

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'⁴

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *'de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

⁴ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

(Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente. Qualora, nella compilazione del modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»", sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in '*de minimis*' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti '*de minimis*'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti '*de minimis*' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) n. 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti '*de minimis*' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il '*de minimis*' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi euro 4.000,00 in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi euro 2.000,00 in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di euro 7.000,00. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di euro 6.000,00

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a euro 13.000,00

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di de minimis applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione).

Sezione C: Campo di applicazione

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi de minimis per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale euro 200.000,00 o n. 717/2014 regolamento de minimis pesca con massimale euro 30.000,00) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) n. 1408/2013⁵.

⁵ 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *'de minimis'* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *'de minimis'* sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis generale con massimale euro 200.000,00, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale euro 30.000,00 a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.
- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a euro 20.000,00 e il valore della concessione è pari al euro 8.000,00. Però gli viene erogato solo il 50% (euro 4.000,00) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione euro 8.000,00 e erogazione euro 4.000,00). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *'de minimis'* pari ad altri euro 4.000,00, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *'de minimis'* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto *'de minimis'* possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di *de minimis* potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

Allegato 12

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.